

appartenenza i nostri decemviri, tanto ingiustamente calunniati dalla straniera malignità ed ignoranza.

Chi era stato eletto ad essere del consiglio dei dieci, non poteva mai ottenere d' esserne dispensato; nè poteva d'altronde in quell' anno entrare in verun' altra qual si fosse magistratura. I dieci non ricevevano mai veruno stipendio, mai nè direttamente nè indirettamente qualsiasi premio: il riceverlo sarebbe stata colpa capitale.

Oltre alla primaria incumbenza del Consiglio dei dieci, che, siccome ripetutamente ho indicato, era il vegliare sui nobili e castigarne le colpe; un' altra gli e n' era affidata dal decreto medesimo della sua istituzione; la quiete pubblica, il buono e tranquillo governo dello stato. Lo che nel linguaggio odierno direbbersi *l' alta polizia*, per cui, dopo i nobili, anche gli altri cittadini e sudditi rimanevano sottoposti all' indagatrice sua sorveglianza. Nè questa sua attribuzione potrà mai giustificare le innumerevoli calunnie, che gli stranieri scrittori (e per istranieri scrittori intendo generalmente tutti i non veneziani, i quali entrati in questo argomento per loro affatto straniero, ne parlarono a dritto e a rovescio senza criterio e senza lealtà) immaginarono contro cotesta magistratura, accusandola, in faccia al mondo, di crudeltà, di tirannie, d' ingiustizie, perciò soltanto perchè a cagione della somma sua segretezza, non ne intendevano le misteriose operazioni, e soprattutto poi perchè non ne sapevano tampoco delle leggi e delle discipline, che la tenevano soggetta alla più severa responsabilità in faccia al maggior Consiglio. Imperciocchè, sebbene questo, quindici soli giorni dopo l' istituzione di essa, le abbia conferito persino il potere di revocare alcune delle proprie determinazioni, siccome altrove ho notato (1); e sebbene quest' ampiezza di facoltà, della quale per altro i decemviri non si valsero mai, sia stata intesa per molti secoli nel senso che là ho esposto, e sia stata anche registrata

(1) Nella pag. 309 di questo vol. — *Quod si fuerit expediens consilium X possit revocare consilia que non fuerint ligata.*